



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO**

IL DIRIGENTE GENERALE

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0103773 del 21/03/2018



e p. c

Ai Comuni costieri

Alle Province di
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia

Alla Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Alla Direzione Regionale
Calabria dell'Agenzia del Demanio

Al Ministero delle Infras. e dei Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Calabria

Alla Capitanerie di Porto di
Crotone
Gioia Tauro
Vibo Valentia
Corigliano Calabro

Alla FIBA

Al SIB

Assobalneari Italia

Federbalneari

Cna Balneatori

**Oggetto: Mantenimento annuale strutture amovibili afferenti a concessioni demaniali
marittime ex artt. 9 e 12 L. R. n. 17/05, limiti ed ammissibilità – Linee guida.**

Com'è noto la Regione Calabria con ll. rr. nn. 7 e 16 del 2017 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 recante: *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime"*.

Possibilità, anche in assenza di P.C.S., di mantenimento annuale delle strutture amovibili afferenti a concessioni demaniali marittime stagionali.

La legge regionale n. 7 del 2017 avente ad oggetto: *"Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla L. R. n. 17/2005"*, ha previsto la possibilità del mantenimento, anche da parte dei comuni costieri non dotati di P.C.S., delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari, **previo il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva**, a seguito di apposita istruttoria ed acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, intese ed autorizzazioni prescritti *ex lege*.

In particolare, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per l'intero anno ai sensi dell'art. 9, commi 5 e ss. della legge regionale n. 17 del 2005, è necessario che il concessionario faccia **apposita istanza** ai sensi degli artt. 18 e 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (R. F. C. N.).

La pubblicazione della domanda di mantenimento annuale, nella fattispecie, ha valore meramente informativo ed è effettuata al solo fine di consentire eventuali osservazioni di parte.

Il rilascio della concessione demaniale marittima per il mantenimento annuale delle strutture amovibili è subordinato, in ogni caso, alle seguenti **condizioni** (di carattere generale e specifico):

- 1) adeguata **profondità dell'arenile** tale da evitare il rischio di mareggiate per le strutture;
- 2) **assenza di vincoli PAI** afferenti il rischio di esondazione e/o inondazione (R3, R4 o aree di attenzione);
- 3) rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** per l'intero anno;
- 4) rispetto degli **obblighi, divieti e limiti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 17 del 2005**;
- 5) **regolarità del pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale** di cui all'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005;
- 6) **assenza di occupazioni e/o innovazioni abusive** sul demanio marittimo;
- 7) **impegno del concessionario ad esercitare l'attività economica** sottesa al rilascio della stessa a concessione per l'intero anno.

La L. R. n. 16/2017 ha aggiunto, altresì, il comma 5 ter all'art. 9 citato, stabilendo che *"Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR"*.

Ove il P.C.S. sia stato invece approvato dovranno essere rispettate le previsioni ivi contenute, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima suppletiva annuale, oltre ai suindicati limiti fissati dalla L. R. n. 17/2005 (art.9); ne consegue, pertanto, l'impossibilità di mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari qualora il P. C. S. approvato non lo preveda (art.12 l. r. 17 2005).

Tanto si rimette ai fini del seguito di competenza.

Il ~~Dirigente~~ **Dirigente del Settore 10**

Avv. ~~Alessandro Romeo~~

Il Dirigente Generale

Arch. ~~Orsola Rella~~